L'ECO DI BERGAMO 12 MERCOLEDÌ 13 APRILE 2016

# Trovarisposte

I COMMERCIALISTI Michela Pellicelli Sergio Sala

dell'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Bergamo **IL NOTAIO** 

Carlo Rossoni Pachò

del Consiglio notarile di Bergamo

I CONSULENTI DEL LAVORO Lucia Caccia

Amanda Milesi

del Centro studi Consulenti del lavoro di Bergamo **L'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO** Francesco Cortesi

dello Sportello condominio Sicet Cisl di Bergamo

## **Commercialisti**

## Auto, Iva agevolata solo al momento dell'acquisto



Nell'agosto 2015 ho acquistato un'autovettura pagando l'Iva interamente. Sono poi venuta a conoscenza che usufruendo della Legge 104 avrei dovuto pagarla solo al 4%. Come posso recuperare la differenza? E sono ancora in tempo?

\_ LETTERA FIRMATA

Le norme vigenti in materia di agevolazione Iva (aliquota ridotta 4%) prevedono che la richiesta di applicazione dell'Iva con aliquota ridotta, documentata dallo status personale dell'acquirente persona fisica dell'autoveicolo (anche ai sensi della L. 104/2012), sia prodotta all'atto dell'acquisto, prima della immatricolazione (o dell'importazione o del passaggio di proprietà, se già immatricolato) al soggetto venditore.

L'Agenzia delle Entrate ha, di recente, aggiornato la specifica guida consultabile e scaricabile dal sito (versione aggiornata a marzo 2016). A fronte di tale richiesta, l'impresa che vende il veicolo con l'aliquota Iva agevolata deve: -emettere fattura con

l'indicazione, a seconda dei casi, che si tratta di operazione effettuata ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000 -comunicare, entro 30 giorni all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base alla residenza dell'acquirente, la data dell'operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza dell'acquirente. Su tali presupposti si ritiene che la mancata richiesta di applicazione dell'agevolazione nei termini previsti, con conseguente mancata

comunicazione all'Agenzia

venditore nei termini previsti,

delle Entrate da parte del

faccia venir meno ogni

possibilità di recupero a posteriori della differenza di aliquota di imposta sul valore aggiunto.

Per le tue domande:

#### **RISPOSTA N. 691**

compila il coupon e invialo via fax allo 035/386.217 manda una email a: trovarisposte@eco.bg.it oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

## Esodati senza benefici per le spese di ristrutturazione

Mi è stato detto che non posso fare il 730 perchè essendo un'esodata ricevo dall'Inns un assegno straordinario come reddito a tassazione separata. Avendo io delle spese di ristrutturazione da detrarre posso fare la dichiarazione congiunta con il coniuge anche se non sono a carico?

\_ LETTERA FIRMATA

La lettrice può certamente fare la dichiarazione modello 730 congiunta con il coniuge ma non avrà alcun beneficio a livello fiscale in quanto le detrazioni personali per le spese di ristrutturazione competono fino a concorrenza dell'imposta Irpef propria del coniuge dichiarante, senza poter essere attribuite al dichiarante (marito nella fattispecie). Pertanto il relativo importo a

titolo di detrazione non potrà costituire oggetto di rimborso.

## RISPOSTA N. 692

## Dividendi riscossi all'estero e recupero delle tasse pagate

Possiedo azioni della società STMicroelectronics Nv, società dei Paesi Bassi, con sede ad Amsterdam. Da anni ricevo il dividendo in Usd che. così come descritto nella scheda della società, è soggetto a trattenuta fiscale locale del 15% e a trattenuta fiscale italiana del 26%: totale 41%. Con il Mod. 730/2016 potrei

recuperare le tasse del 15% pagate nel 2015 all'estero?

\_ LETTERA FIRMATA

La risposta è positiva. Il dividendo deve essere dichiarato nel quadro D, sezione I, mentre l'imposta estera, nella forma di credito di imposta da liquidare nel modello 730/3, va calcolata nel quadro G, sezione III, rigo

Sarà opportuno documentare al Caf o al professionista incaricato dell'invio del modello 730 la percezione dei dividendi e la dichiarazione di pagamento delle imposte all'estero, già rilasciata dalla banca che è intervenuta quale soggetto delegato all'incasso dei dividendi.

## Redditi fino a 24 mila euro Nel 730 un anno di bonus

**Detrazioni e novità.** Prorogate le agevolazioni per le spese di recupero edilizio, l'acquisto di mobili e interventi di riqualificazione energetica



Nel 730 sarà conteggiato un anno intero di bonus Irpef, gli 80 euro al mese di Renzi, per i redditi da lavoro dipendente fino a 24 mila euro

## MARCO CONTI

Sono molte le novità contenute nel modello 730/2016 riferite all'anno contributivo 2015. Le famiglie con figli in età scolare possono portare in detrazione nella misura del 19% le spese (tra cui quelle per la mensa) per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo d'istruzione e della scuola secondaria di secondo grado, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno. Detrazione del 19% anche per chi frequenta corsi d'istruzione universitaria presso ateneistatalie non. Sempre con il 19%, entrano in detrazione i costi per i servizi funebri indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela, per un importo non superiore a 1.550

Nel 730/2016 è stato inserito anche un nuovo quadro (K) dedicato alla comunicazione dell'amministratore di condominio. Per chi ha un reddito complessivo non superiore a 24.000 euro, sale invece da 640 (ovvero 80 euro

mensili per otto mesi nel 2014) a 960 euro l'anno (80 per 12 mesi nel 2015) l'importo del bonus Irpef ai lavoratori dipendenti e ad alcune categorie assimilate. Nel caso si superi tale reddito, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 26.000 euro.

In tema di acquisto di medicinali, la detrazione del 19% spetta se la spesa sanitaria è certificata da fattura o da scontrino fiscale, in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.

Sono state prorogate le detrazioni del 50% per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro). Proro-

## La rubrica

## Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte, commercialisti, notai, consulenti del lavoro e amministratori di condominio. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217, o consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail a trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro. gata la detrazione del 65% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici e per quelli relativi all'adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità.

Possibile destinare il due per mille dell'Irpef a favore di un'associazione culturale, e passa da 2.065 a 30.000 euro/anno l'importo massimo delle erogazioni liberali a favore delle Onlus per cui è possibile fruire della detrazione del 26%. Riconosciuta la sostituzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali già prevista per l'Imu, anche per l'Imi e l'Imis.

Ricordiamo che per ottenere le detrazioni è necessario consegnare ai Centri di assistenza fiscale (Caf) la documentazione originale delle spese sostenute. Le Entrate potranno rivalersi sui Caf (che rispondono della correttezza o meno dei dati) per le eventuali detrazioni non spetL'ECO DI BERGAMO **Trova** risposte 13 MERCOLEDÌ 13 APRILE 2016

#### **Notaio**

RISPOSTA N. 693

## Il certificato Ape e la nuova destinazione d'uso

Buongiorno. Mi permetto di sottoporre alla vostra cortese attenzione la seguente circostanza. Sono proprietario di un appartamento adibito ad uso ufficio. Nel 2015, nell'ambito di una ristrutturazione condominiale (installazione di caldaia a condensazione, contatori di calore, infissi coibentati, ecc.) viene predisposto il certificato Ape da un unico certificatore per tutti gli appartamenti nel condominio con caratteristiche similari. Nel corso dello stesso anno effettuo il cambio di destinazione d'uso da ufficio ad abitazione con relativa variazione di dati catastali. Nel caso ora affittassi tale appartamento dovrei predisporre un nuovo Ape visto che il precedente, benché afferente allo stesso immobile, riferisce a diversa destinazione d'uso?

Gentile lettore,

\_ LETTERA FIRMATA

presupponendo che l'immobile in oggetto sia ubicato in Regione Lombardia, segnalo che le Disposizioni in merito alla disciplina per l'efficienza energetica degli edifici, emanate a seguito della Delibera Giunta Regionale 3.868 del 17 luglio 2015, dispongono al punto 11.8 che l'Ape ha validità massima di dieci anni a partire dalla registrazione presso il Catasto energetico edifici regionale. L'idoneità dell'attestato, però, decade prima di detto termine nel caso di interventi che modifichino la prestazione energetica, oppure nel caso di variazione della destinazione d'uso. Ritengo quindi sussista motivo di predisporre un nuovo attestato.

## **RISPOSTA N. 694**

## Il testamento ed eventuali diritti di fratelli e nipoti

Siamo coniugi pensionat senza figli ma con fratelli e nipoti. Su testamento olografo abbiamo destinato i nostri averi al coniuge superstite. Alla morte di entrambi destiniamo tutto ad un nipote. I fratelli o altri nipoti posso valersi? Grazie.  $_{-}$  Lettera firmata

Gentili signori, il codice civile, nell'ambito della disciplina della successione a causa di morte, individua alcuni soggetti ai quali viene riservata per legge una quota di eredità. Detti soggetti sono definiti legittimari, o anche più comunemente riservatari, proprio perché è ad essi riservata una porzione dell'eredità. Detto diritto è intangibile, anche qualora un eventuale testamento abbia disposto diversamente. Ebbene, per legge sono legittimari solamente il coniuge ed i figli, nonché i genitori, ma solo qualora non vi siano figli (Art. 536 C.C.). Quindi, i fratelli ed i nipoti (figli dei fratelli) non vantano

## **TROVA** INCENTIVI

## Manifestazioni di realtà non profit Dalla Regione 600 mila euro

 La Regione mette a disposizione 600mila euro a realtà non profit per la promozione di iniziative e manifestazioni di rilievo regionale. Il grosso della somma (500 mila euro) è destinata ad associazioni, cooperative sociali, comitatie altri soggetti assimilabili previsti dalla legge che operano senza fini di lucro e non promuovono alcuna forma di discriminazione. I restanti100 milaeuro sono dedicatia enti pubblici e istituzioni.

Il contributo base è pari al 40% del disavanzo economico riguardante l'iniziativa (differenzatrale spese ammissibili e le entrate) e può essere aumentato o diminuito di una percentuale massima del 50% in esito alla valutazione effettuata dagli uffici competenti. Ilcontributofinalenon potrà essere superiore a 20 mila euro e superare la spesa sostenuta direttamente dal soggetto richiedente. Il costo complessivo dell'iniziativa per la quale si chiede un contributo non può superare i 200.000 euro (Iva inclusa). Sono erogati solo

diritti riservati sulla vostra

solo di questi non espone a

rischi di impugnazione da

parte di coloro i quali, per i

più vari motivi, non hanno

ogni caso, tramite la

ricevuto nulla. Suggerisco in

consulenza del vostro notaio

dei requisiti di forma del

vostra volontà (che avete

che potrebbero rendere

inefficace il testamento.

Consulenti

del lavoro

**RISPOSTA N. 695** 

Quali regole

extra lavoro

Sono un lavoratore

per una docenza

redatto, onde evitare che la

manifestato in maniera così

precisa) non venga frustrata

di fiducia, una attenta verifica

testamento che beneficia uno

successione, per cui il

contributi superioria 1.000 euro. Per accedere al bando, i soggetti devono dimostrare di avere sede legale in Lombardia e di operare prevalentemente sul territorio regionale. Via libera anche a chi non ha la sede legale in Lombardia purché proponga un'iniziativa chevalorizzi l'identità della Lombardia a livello nazionale e/o internazionale. La domanda può essere in oltrata solo on line mediante il Servizio SiAge (sistema agevolazioni regionale www.agevolazioni.regione.lombardia.it).

Le domande di concessione del contributo per le attività di quest'anno devono pervenire in Regione in base al periodo di svolgimento dell'iniziativa: per le iniziative che si concludono entro il 30 giugno 2016, entro le ore 12 del 31 maggio; per le iniziative che si concludono tra il 1º luglio e il 31 dicembre 2016, entrole ore 12 del 31 ottobre. Farà fede la data di invio al protocollo registrata dalla procedura on line. Info: contributi.presidenza@regione.lombardia.it. Assistenza tecnica per la piattaformaSiAge:siage@regione.lombardia.it.



soggetto a tale contributo?

Salvo che non si tratti di attività in diretta concorrenza, e salvo che il contratto collettivo non preveda ipotesi di incompatibilità, la realizzazione di una docenza episodica per attività formative non è vietata al lavoratore dipendente, sia che venga svolta in maniera subordinata che autonoma. L'attività non dovrebbe essere in grado di violare l'obbligo di fedeltà previsto dall'articolo 2105 del Codice civile, tra cui ha un ruolo centrale il divieto di fare concorrenza al proprio datore di lavoro. Va verificato soltanto che la società formatrice non sia un concorrente del proprio datore di lavoro nella specifica attivita formativa. Dal punto di vista contributivo, se l'attività viene inquadrata nel lavoro autonomo, dato che l'interessato non ha partita Iva e che l'attività richiesta, pur configurando un'ipotesi di lavoro autonomo, non ha carattere professionale, ma solo episodico, riteniamo che possa essere inquadrata come attività di lavoro autonomo occasionale. Di conseguenza, l'obbligo contributivo è escluso per compensi percepiti nell'anno non superiori a 5.000 euro. Solo in caso di superamento scatterebbe l'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps. Per quanto riguarda gli adempimenti fiscali, il reddito della prestazione di carattere occasionale rientra nella categoria dei redditi diversi derivanti da attività di lavoro autonomo, di cui all'articolo 67, lettera l) del Tuir. La

tassazione segue il principio

collocato nel modello Unico

di cassa e il reddito va

quadro RL (sempre che il contribuente non scelga il modello 730).

## RISPOSTA N. 696

## Dimissioni on line Quale data indicare

Buongiorno, devo rassegnare le dimissioni e sono già in possesso del Pin Inps e della registrazione al portale click lavoro. Dovendo compilare il campo 4, cosa devo indicare come data di decorrenza? Vi ringrazio e faccio i miei complimenti per la rubrica, sempre molto utile.

\_ LETTERA FIRMATA

Il ministero del Lavoro, sul proprio sito internet, ha pubblicato delle Faq, recentemente aggiornate, che riguardano proprio le dimissioni telematiche. Nello specifico, viene precisato che il campo «data di decorrenza» deve essere compilato

indicando la data dalla quale, decorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa. Quindi, la data da indicare è quella del giorno successivo all'ultimo giorno di lavoro. Ad esempio, se rassegna le dimissioni in data 01/04 e , decorso il periodo di preavviso, l'ultimo giorno di lavoro risulterà essere il 30/04, la data da indicare sarà 01/05. Si specifica, che, nel caso in cui il lavoratore ed il datore di lavoro. successivamente all'invio della comunicazione telematica di dimissioni, e trascorsi i 7 giorni per la revoca, si accordino per modificare il periodo di preavviso, e di conseguenza la data di cessazione del rapporto, non sarà necessario inviare nuovamente il modello o comunicare la variazione, in quanto farà fede la data inserita nel modello Unilav di cessazione, ossia il modello telematico che il datore di lavoro, entro 5 giorni dalla cessazione, dovrà

trasmettere telematicamente al Centro per l'impiego. La procedura telematica non incide, infatti, sulle disposizioni relative al preavviso, lasciando alle parti la facoltà di raggiungere accordi modificativi. Lo stesso vale nel caso in cui il lavoratore effettui un conteggio errato del periodo di preavviso, indicando una data non corrispondente; la procedura telematica interviene solo sulle modalità di manifestazione della volontà di dimettersi, la quale non viene inficiata da un mero errore di calcolo.

#### **Amministratore** di condominio

**RISPOSTA N. 697** 

## Quali spese condominiali si possono detrarre in 730

Abito in un condominio e devo fare il 730 il mese prossimo. Vorrei chiedere al nuovo

esperto che si occupa di condomini: quali sono le spese condominiali che posso detrarre e quando e cosa mi deve esattamente dare il mio amministratore perchè io le possa detrarre?

\_ LETTERA FIRMATA

Sono suscettibili di detrazione le spese legate agli interventi indicati alle lett. a), b), c) e d) dell'articolo 3 del Dpr 380/2001 ed effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali: interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. In sede di dichiarazione dei redditi, il contribuente può utilizzare una certificazione rilasciata dall'amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione. Le seguenti due guide edite dalla Agenzia delle Entrate: «Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali marzo 2016» e «Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico marzo 2016», facilmente rintracciabili on line e di facile lettura, sono estremamente utili per identificare nel dettaglio le opere suscettibili di detrazione, anche in condominio.

testamento olografo che avete da eventuali carenze formali,

dipendente del settore privato e mi viene chiesto di svolgere attività di docenza  $retribuita\ presso\ un\ ente$ pubblico nell'ambito di una iniziativa di formazione interna, per un tema di cui ho competenze personali extra lavorative. Per lo svolgimento di queste attività, che ovviamente non presterò in giornate di lavoro presso l'azienda di cui sono dipendente, è previsto un compenso. È un'attività compatibile con la mia attività di lavoro principale? A quali obblighi contributivi e fiscali sono soggetto? In un modulo mi viene chiesto se sono soggetto al contributo Inps anno 2016, secondo la legge 335/95, ma tra le opzioni previste non rientro

in alcuna casistica. Sono



Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

• compila questo coupon e invialo via fax allo 035.386217 • consegna il **coupon** alla sede de L'Eco di Bergamo

Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 manda una mail a trovarisposte@eco.bg.it

a. 50	ceeding i Barrione e cheed son barrier i rovanispose
orrispondente	☐ Commercialista ☐ Consulente del lavoro
nda)	□ Notaio □ Amministratore di condominio

Dati del lettore		
Nome	Cognome	
ndirizzo	Città	
	E-mail	

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per opter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Podi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.B. spa – Viale Papa Giovanni XXIII, 118 – 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.